

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2011, n. 28-1810

Approvazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 bis della legge regionale 29/2002 e s.m.i dello schema di "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti all'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a." e dello "Schema di contratto tipo".

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Affidamenti diretti a favore dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte società consortile per azioni ed approvazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 bis della legge regionale 29/2002 e s.m.i dello schema di Convenzione contenente la "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a all'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e lo "Schema di contratto tipo".

L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) stabilisce che l'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte, Società consortile per azioni (di seguito per brevità IMA PIEMONTE), sia una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

Lo scopo dell'IMA PIEMONTE ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della predetta legge regionale e nel quadro della programmazione regionale, è rappresentato dal marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:

- attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all'estero;
- ricerche di mercato;
- attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership.

Dalla disciplina di tale soggetto, quindi, appare evidente che il contesto generale in cui opera IMA PIEMONTE è quello dell'in house providing, e cioè del modulo organizzatorio con cui la pubblica amministrazione affida lo svolgimento di attività a soggetti che fanno parte dell'amministrazione medesima, senza ricorrere al libero mercato. Lo scenario, quindi, è quello dei servizi strumentali al funzionamento delle amministrazioni, i quali consistono in prestazioni rese in favore delle amministrazioni pubbliche, che ne devono pagare il corrispettivo e ne sopportano integralmente il costo.

La disciplina generale riferita a tale modello societario è stata significativamente innovata dall'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006, la cui ratio è eloquentemente evidenziata dall'intervento del relatore in Commissione per l'Aula (AS 741): *“La finalità dell'intervento,....., è quella di porre rigidi paletti all'appalto “in house” allo scopo di eliminare le alterazioni e distorsioni della concorrenza che questo strumento ha determinato negli ultimi anni, a tutela della parità degli operatori sul mercato, ma anche – e soprattutto- dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Esso è in linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che negli ultimi anni ha ripetutamente sottolineato che la vera natura della società in house è quella di un soggetto che opera dentro la pubblica amministrazione, ed è funzionale al perseguimento di interessi generali, ben diversi da quelli industriali e commerciali. Oggi si può parlare di affidamento in house solo per quei soggetti che si configurano come vera emanazione dell'amministrazione, anche se formalmente distinti, e siano privi di qualsiasi autonomia contrattuale e gestionale nei confronti dell'amministrazione di cui sono emanazione”*.

Alla luce di ciò, anche considerando la recente giurisprudenza emessa in materia, si conferma che l'applicazione dell'evidenza pubblica non trovi applicazione esclusivamente qualora l'affidante eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che l'affidatario eserciti la parte più importante della propria attività con l'affidante, stabilendo così che il soggetto affidatario possa considerarsi come facente parte della complessa organizzazione interna dell'amministrazione aggiudicatrice.

I principi generali richiamati, ai quali IMA PIEMONTE deve attenersi, sono, quindi, in sintesi gli stessi che reggono l'attività e l'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche, a motivo dell'equiparabilità di IMA PIEMONTE agli altri organi interni regionali, come sopra specificato.

Considerato, pertanto, che l'articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 29/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i rapporti tra IMA PIEMONTE ed i soci, per lo svolgimento delle attività affidate alla società, siano disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo, e che tali convenzioni siano stipulate in conformità allo schema di contratto tipo, risulta necessario predisporre tale atto denominato "convenzione quadro" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale .

L'allegato schema di convenzione che si sottopone ad approvazione contiene, alla luce di quanto sopra espresso ed evidenziato, la disciplina generale degli affidamenti diretti a favore di IMA PIEMONTE.

Tale documento si compone di due Parti: la Prima, recante Disposizioni generali, contiene i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento a favore di IMA PIEMONTE, la Seconda Parte contiene disposizioni inerenti costi-corrispettivi e disposizioni finali.

Considerati i contenuti della legge regionale 29/2002 e s.m.i., che definisce nei tratti principali l'organizzazione ed il rapporto tra la Regione ed IMA PIEMONTE, nell'elaborazione della bozza della convenzione si è inteso:

- richiamare la fondamentale attività di programmazione ed indirizzo della Giunta regionale, quale esplicazione della funzione di governo;
- specificare i profili caratterizzanti il rapporto "in house" tra Regione e IMA PIEMONTE ;
- definire nei tratti essenziali il controllo analogo, requisito indefettibile dell' "in house";
- richiamare i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate da IMA PIEMONTE, nell'attività svolta;
- definire i contenuti fondamentali della disciplina relativa agli aspetti finanziari ed al controllo interno e regionale su IMA PIEMONTE;
- definire un raccordo normativo - finanziario, tra i precedenti affidamenti, ancora in essere ed il nuovo regime .

Dato atto che le suddette bozze sono state sottoposte ad IMA PIEMONTE S.c.p.A ed i relativi rilievi sono stati recepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

vista la legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 e s.m.i.;

visto l'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della legge regionale 29/2002 e s.m.i gli Allegati A e sub A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenenti rispettivamente lo schema di convenzione, denominata "Convenzione quadro per gli affidamenti diretti a IMA PIEMONTE SCPA" e lo "Schema di contratto tipo per l'affidamento a IMA PIEMONTE delle attività" ;

di demandare all'Assessore all'Agricoltura e Foreste la sottoscrizione della predetta Convenzione quadro (Allegato A) e di stabilire che i successivi affidamenti dovranno essere effettuati utilizzando lo schema di contratto tipo per l'affidamento (Allegato sub A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r.22/2010.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE QUADRO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI A IMA PIEMONTE SCPA.

Tra :

REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino in persona dell'Assessore all'Agricoltura e foreste e caccia e pesca Claudio Sacchetto, (omissis) domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Agricoltura – C.so Stati Uniti, a ciò autorizzato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.

(nel seguito Regione)

e

L'Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte Società Consortile per Azioni di seguito per brevità anche denominata "IMA PIEMONTE", con sede in Torino, C.so Stati Uniti,21 rappresentata dal Presidente, Sig. Ilio Piana , (omissis)

PREMESSO CHE

- a) La legge regionale 20 novembre 2002 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, ha riorganizzato l'IMA PIEMONTE, trasformandola in società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti;
- b) L'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale n. 29/2002 e s.m.i., ha stabilito che l'IMA PIEMONTE abbia come scopo il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di:
 - attività promozionali e pubblicitarie in Italia ed all'estero;
 - ricerche di mercato;
 - attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali.
- c) L'art. 3, comma 3 bis della stessa legge regionale n. 29/2002 e s.m.i. dispone che i rapporti tra IMA PIEMONTE ed i soci, per lo svolgimento di attività affidate al medesimo, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
- d) L'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunta" individua le operazioni esenti da IVA.
- e) La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. B e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti.
- f) L'art. 82, comma 16 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente.

- g) L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633/1972).
- h) Vista la dichiarazione presentata in data 17/01/2011, prot. n. 576/DB0900, da parte della Regione Piemonte di adesione all’esenzione IVA, nonché di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.
- i) Vista la legge 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia antimafia” e s.m.i.

*

IMA PIEMONTE:

1. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
2. opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, svolgendo attività strumentali degli stessi;
3. è sottoposta a controllo gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dallo Statuto sia in forza dalla presente Convenzione;
4. Regione Piemonte e IMA PIEMONTE sono in rapporto di delegazione inter-organica, così che la posizione di IMA PIEMONTE rispetto alla Regione è quella di soggetto equiparabile agli organi interni dell’Amministrazione Regionale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto - Piani di attività annuali

1. La presente convenzione disciplina le modalità di espletamento da parte di IMA PIEMONTE degli affidamenti regionali, nel rispetto della legge regionale n. 29/2002 e s.m.i. e dello Statuto di IMA PIEMONTE nonché dei principi e delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
2. La Regione affida a IMA PIEMONTE le attività dirette all’attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio ed afferenti all’oggetto sociale di IMA PIEMONTE, quali elencate all’art. 4 dello Statuto e relative alle seguenti aree di attività:
 - attività di promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi ivi compresa la partecipazione a fiere, convegni ed altre iniziative di carattere pubblico e privato;
 - attività di promozione e pubblicità della qualità dei prodotti agricoli e alimentari piemontesi, attività di informazione istituzionale e promozione della valorizzazione del territorio rurale;

- attività di promozione ed organizzazione di fiere, esposizioni, saloni ed altre iniziative pubbliche e private in Italia e all'estero al fine di informare, promuovere e pubblicizzare i prodotti agricoli e alimentari piemontesi;
 - attività di monitoraggio dei mercati agroalimentari;
 - attività di ricerche di mercato e sondaggi di opinione;
 - organizzazione di seminari, convegni, dibattiti su temi di marketing agroalimentare;
 - organizzazione di corsi e attività di formazione specialistica di operatori e tecnici su temi di marketing agroalimentare;
 - organizzazione, ideazione e predisposizione di strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolte alle imprese e/o ai consumatori;
 - organizzazione di attività di marketing rivolte ad organizzazioni di produttori, consorzi di tutela ed imprese del settore agroalimentare;
 - attività di consulenza tecnica attinente la definizione di accordi e partnership commerciali con specifico riguardo al settore dei prodotti agricoli ed alimentari;
 - in generale tutte le attività ed iniziative che tendano a favorire l'espansione dei prodotti agricoli ed alimentari piemontesi.
3. IMA PIEMONTE presenta un piano di attività annuale entro il 30 settembre dell'anno precedente. La Giunta regionale individua, con effetto vincolante ed in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse regionale da affidare ad IMA PIEMONTE, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e quantificando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti.
4. Le Direzioni regionali, nell'ambito della politica di programmazione regionale e sulla base delle risorse economico finanziarie assegnate a valere sul Bilancio previsionale, definiscono le attività strumentali da affidare ad IMA PIEMONTE, determinando di concerto con la stessa, i contenuti e le prestazioni oggetto di affidamento con appositi contratti di affidamento (ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 29/2002), in attuazione della presente Convenzione Quadro, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e tenendo conto dello schema di contratto-tipo che si allega (Allegato sub A).
5. I singoli contratti di affidamento dovranno riportare il seguente contenuto essenziale:
- oggetto dell'affidamento, con puntuale descrizione delle attività affidate e delle modalità di svolgimento delle stesse;
 - attività di competenza regionale, ivi inclusa la disciplina relativa all'esercizio del potere di controllo e di vigilanza regionale;
 - disciplina del trasferimento e della gestione delle risorse eventualmente assegnate per le attività;
 - determinazione o determinabilità dei costi dell'affidamento;
 - durata dell'affidamento.

I contratti potranno altresì indicare gli standard di qualità richiesti ad IMA PIEMONTE.

6. Esclusivamente per il 2011, il piano di attività è presentato da IMA PIEMONTE entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione sulla base delle risorse individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 30 – 1718 del 11/03/2011 ed è approvato, entro i 15 giorni successivi con la sottoscrizione dei contratti di affidamento delle attività.
7. I piani di attività annuali possono essere oggetto di modifica nell'ambito di un aggiornamento trimestrale della programmazione delle attività presentato alla Direzione Agricoltura. La modifica, approvata con deliberazione della Giunta regionale, di norma, non può portare ad un aumento complessivo della spesa prevista.
8. Esclusivamente per il 2011, al di fuori del piano di attività annuale IMA PIEMONTE potrà presentare piani di promozione agroalimentare di filiera, tali piani approvati dalla Giunta Regionale che ne individua le risorse, dovranno contenere quanto previsto dal comma 5.

Art. 2 Attività di monitoraggio e controllo della Regione

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli incarichi conferiti ad IMA PIEMONTE e valuta gli effetti della gestione delle attività di interesse regionale al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Per ciascuna delle osservazioni critiche formulate dalla struttura della Giunta regionale, IMA PIEMONTE dovrà: a) fornire i necessari chiarimenti; b) comunicare le misure eventualmente già adottate o che eventualmente intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

Art. 3 Modalità di espletamento degli affidamenti - Normativa di riferimento

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, IMA PIEMONTE assicura che la gestione delle attività ad essa affidate avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare europea, statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.
2. Per esigenze di uniformità interpretativa rispetto alle attività delle strutture regionali, IMA PIEMONTE si attiene agli orientamenti, alle interpretazioni, alle circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.
3. IMA PIEMONTE si impegna a predisporre ed aggiornare annualmente un'informativa sulle proprie attività.
4. IMA PIEMONTE si attiene ai principi decisionali individuati dalla Corte dei Conti.

Art. 4 Modalità di gestione dei procedimenti e della documentazione

1. IMA PIEMONTE regola le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che attengono al funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, ove

applicabili. In particolare IMA PIEMONTE conforma la propria attività ai principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione.

2. Per quanto riguarda la gestione della documentazione IMA PIEMONTE si adegua ai principi vigenti in materia di diritto di accesso e si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti per la modernizzazione delle strutture e per garantire ai cittadini e alle imprese un facile accesso alle informazioni, agli atti e ai documenti nei limiti di legge.
3. Fatte salve eventuali riserve di attività a favore della Regione contenute nella presente convenzione oppure nei singoli contratti di affidamento, IMA PIEMONTE gestirà ogni fase dei procedimenti amministrativi ad essa delegati, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali.
4. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e in genere dei documenti amministrativi, IMA PIEMONTE opererà nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3.

Art. 5 Accesso ai pubblici registri

1. IMA PIEMONTE accederà, nei limiti della vigente normativa in materia, ai pubblici registri, albi e altre banche dati pubbliche per verificare dati, stati e qualità relativi ai procedimenti ad essa affidati. Nel caso in cui tale accesso non sia consentito a IMA PIEMONTE, in quanto avente personalità giuridica privata, IMA PIEMONTE si avvarrà della collaborazione della Regione che provvederà a reperire le informazioni necessarie.

Art. 6 Pubblicità

1. IMA PIEMONTE attuerà una piena informativa al pubblico sulle iniziative regionali e sulle attività ad essa affidate.
2. Il sito internet di IMA PIEMONTE, deve riportare:
 1. la denominazione e il logo della Regione;
 2. l'organigramma di IMA PIEMONTE;
 3. il bilancio, corredato da una sintesi dei relativi dati, entro 30 gg. dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e i risultati di semestre;
 4. i bandi di gara ed i relativi esiti;
 5. i nominativi dei responsabili delle unità organizzative e dei responsabili di ciascun procedimento;
 6. il termine per la conclusione dei procedimenti;
 7. l'elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali, specificando quelle certificate ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68;
 8. le pubblicazioni previste dall'art. 26 della legge 241/1990, e s.m.i.;
 9. i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 150/2000;
 10. gli avvisi di selezione pubblica e gli esiti delle assunzioni;

11. il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, incluse le consulenze, ed i relativi avvisi pubblici volti alla selezione degli incaricati e dei consulenti;
12. gli elenchi degli incarichi conferiti, indicando i nominativi, l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;
13. il regolamento di acquisto di beni e servizi in economia;
14. il trattamento economico dei componenti degli organi sociali, dei membri di eventuali comitati, commissioni o collegi;
15. tutte le altre informazioni richieste dalle attuali o future disposizioni in materia.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

1. Le parti garantiscono il rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni), di seguito "codice".
2. La Regione Piemonte, in persona del responsabile interno del trattamento, il direttore della Direzione Agricoltura (sottoscrittore del contratto), a ciò autorizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 1 febbraio 2010 quale titolare, nomina il Presidente dell'IMA Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito della presente convenzione. A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal codice, tale Responsabile esterno dei trattamenti è tenuto a:
 - assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del codice e solo ed esclusivamente per le finalità indicate dalla Regione Piemonte;
 - ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della convenzione;
 - nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
 - effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base alla convenzione ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
 - segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del codice;
 - informare prontamente la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura di tutte le questioni rilevanti ai sensi del codice.

Art. 8 Controllo analogo

1. I controllo analogo che la Regione sull'IMA PIEMONTE si realizza tramite:
 - il controllo sul bilancio;
 - il controllo sulla qualità dell'amministrazione;

- la spettanza di poteri direttivi concreti;
 - la totale dipendenza in tema di strategie politiche aziendali;
 - il controllo strutturale che in line generale consiste nel potere di nomina e revoca della maggioranza dei soggetti che compongono gli organi di amministrazione e vigilanza;
 - il controllo sull'attività come previsto dall'art. 1 comma 3;
2. Ai sensi del comma 1 la Regione:
- vigila e controlla che la gestione degli interventi avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dai contratti - tipo previsti dall'art. 1, comma 4;
 - verifica che gli obiettivi assegnati siano attuati sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, tenendo conto delle procedure seguite e dei mezzi assegnati;

Art. 9 Appalti di servizi, forniture, lavori, e affidamenti di collaborazioni esterne

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi, forniture o lavori, IMA PIEMONTE si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed adotterà, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione della Regione dalla centrale di committenza regionale o in mancanza a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.
2. L'affidamento di collaborazioni esterne deve avvenire nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, nel rispetto delle disposizioni regionali previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/1337 del 29/12/2010.
3. IMA PIEMONTE si atterrà inoltre agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia antimafia" e s.m.i.

Art. 10 Assunzione di personale tramite avviso di selezione pubblica

1. Le assunzioni di personale da parte di IMA PIEMONTE sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino trasparenza delle procedure ed appropriata selezione dei candidati.
2. Le procedure selettive osserveranno i seguenti criteri:
 - a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale specificanti i profili di competenza;
 - b) predisposizione di avviso da pubblicare in forme adeguate;
 - c) pubblicazione dell'avviso pubblico e dell'esito delle selezioni sul sito internet di IMA PIEMONTE.

Art. 11 Vigilanza e controllo della Regione sugli affidamenti

1. IMA PIEMONTE dovrà consentire, in ogni momento, a ciascuna Direzione Regionale affidante e per la Direzione Agricoltura al competente Settore “Vigilanza e Controlli in Agricoltura” l’accesso ai propri uffici, l’ispezione ed il controllo della documentazione relativa alla gestione dei rispettivi affidamenti e delle relative risorse assegnate, fornendo a tal fine informazioni, dati e documenti relativi all’attuazione delle attività affidate.
2. In seguito ai predetti controlli, le strutture regionali interessate, qualora sussistano preminenti ragioni di opportunità dettate da gravi criticità straordinarie, e previo invito a IMA PIEMONTE a provvedere, possono sostituirsi a IMA PIEMONTE nello svolgimento delle attività ad essa affidate.

Art. 12 Fondi messi a disposizione di IMA PIEMONTE

1. La Regione mette a disposizione di IMA PIEMONTE le somme destinate alle attività previste dall’art. 1 comma 2, della legge regionale n. 29/2002.

PARTE II

COSTI-CORRISPETTIVI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 Condizioni per l’applicabilità dell’esenzione IVA

- 1 I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.

Art. 14 Determinazione e versamento dei costi-corrispettivi

1. La Regione corrisponderà ad IMA PIEMONTE, per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti e indiretti e dell’IVA indetraibile derivante dall’applicazione dell’art. 10, comma 4 del D.P.R. 633/1972 così come di seguito determinati, sostenuti da IMA PIEMONTE.
2. Per costi diretti s’intendono gli oneri che possono essere direttamente connessi alle attività specifiche della gestione degli affidamenti, ove sia dimostrato il legame diretto con le attività stesse.
3. Per costi indiretti s’intendono tutti gli oneri e le spese sostenuti da IMA PIEMONTE che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla specifica realizzazione delle attività previste dagli affidamenti oggetto della presente convenzione.
4. Per la rilevazione e consuntivazione dei costi diretti e indiretti di cui ai commi precedenti, IMA PIEMONTE si avvale di un sistema di contabilità analitico. Procede quindi, sulla base del modello di controllo di gestione adottato, al calcolo del costo orario da utilizzare per la valorizzazione delle ore effettivamente lavorate sui singoli affidamenti, addivenendo, infine, alla determinazione degli oneri sostenuti per la gestione dei medesimi.

5. Nel caso di variazioni significative e impreviste dei costi verificatesi nel corso dell'anno, i corrispettivi concordati potranno essere adeguati rispetto a quanto previsto nei commi 2 e 3, ove lo richiedano le esigenze finanziarie di IMA PIEMONTE.

In ogni caso la Regione riconosce che IMA PIEMONTE ha realizzato una struttura operativa che comporta costi fissi indipendenti dalla quantità di attività svolta e di affidamenti attribuiti e pertanto riconosce che il corrispettivo sarà commisurato alla generalità dei costi fissi sostenuti ed all'importo complessivo di questi.

Art. 15 Modalità di fatturazione

1. Le fatture verranno emesse in regime di esenzione IVA, salvo quanto diversamente specificato nei singoli atti di affidamento.
2. A seguito della definizione del conguaglio di cui al precedente art. 14, comma 5, gli importi delle fatture di cui al precedente punto 1 saranno conseguentemente adeguati.

Art. 16 Durata

1. La presente Convenzione Quadro disciplina i rapporti tra Regione Piemonte e IMA PIEMONTE a far data dalla sua sottoscrizione e avrà durata triennale.

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO – ART. 3 COMMA 3 bis L.R. n. 29/2002

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A IMA PIEMONTE DELLE ATTIVITÀ DI
_____ **ai sensi della LEGGE**

REGIONALE n. del PIEMONTE _____

Tra:

REGIONE PIEMONTE – Direzione/Settore _____, in persona del
Direttore/ Dirigente. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino (nel seguito Regione)

e

IMA PIEMONTE S.C.p.A., con sede in Torino, C.so Stati Uniti, 21 rappresentata dal Presidente,
, nato a _____ il _____
nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 ha promosso la costituzione dell’"Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte", di seguito denominato IMA PIEMONTE;
- b) IMA PIEMONTE ha tra gli scopi, previsti dall’art. 1 della L.r. n. 29/2002, il marketing dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità, attraverso la realizzazione di attività promozionali e pubblicitarie in Italia;
- c) IMA PIEMONTE ai sensi dell’articolo 2 della L.r.29/2002 è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti;
- d) ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. _____, la Regione e IMA PIEMONTE in data _____ hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a IMA PIEMONTE S.C.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e alla quale si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

- e) IMA PIEMONTE è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto dell'IMA Piemonte, sia in forza della predetta Convenzione Quadro;
- f) con Legge regionale del _____ n. _____ “Norme per _____” sono stati previsti gli interventi per _____;
- g) l'articolo __, comma ____ della citata legge regionale prevede _____;
- h) con Deliberazione della Giunta Regionale n. _____ è stato deliberato di _____ individuando altresì le risorse necessarie pari a Euro _____;
- i) in attuazione della predetta D.G.R., con Determinazione n. __ del _____ del Direttore/ dirigente responsabile della Direzione regionale/Settore _____ è stato approvato il Piano di _____ per _____;
- j) con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ è stata impegnata la somma di Euro _____ a favore di IMA PIEMONTE sul UPB/cap. _____ “ _____”;
- k) le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell'affidamento regionale delle attività volte a _____, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La Regione affida ad IMA PIEMONTE le attività _____ (oggetto dell'affidamento conforme al Titolo del contratto) _____, che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito in _____ (legge regionale – deliberazioni regionali - bando - regolamento ecc.) richiamati in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 3 - Attività affidate ad IMA PIEMONTE

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a IMA PIEMONTE le seguenti attività:
 - a)
 - b)
 - c)

Art. 4 - Controllo e vigilanza

1. La Regione svolge, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dall'articolo 11 della Convenzione Quadro; a tal fine IMA PIEMONTE consente in ogni momento alla Regione – Direzione _____ l'ispezione ed il controllo della documentazione relativa all'attività di _____, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 5 - Durata

1. Il presente Atto Esecutivo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al _____ .
2. Il termine di scadenza di cui al comma 1 potrà essere prorogato a seguito di specifica e motivata richiesta scritta trasmessa da IMA PIEMONTE; tale richiesta dovrà pervenire alla Regione almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla suddetta scadenza.
3. La Regione, qualora ritenesse adeguatamente motivata la richiesta trasmessa da IMA PIEMONTE, potrà concedere per iscritto prima della scadenza la proroga del termine di scadenza di cui al comma 1 concordando con essa il nuovo termine.
4. Qualora IMA PIEMONTE non concludesse le attività _____ entro il termine di cui al comma 3, le Parti concorderanno una successiva data di scadenza e la Regione potrà applicare a carico di IMA PIEMONTE una penalità pari al 5% del complessivo corrispettivo pattuito ai sensi dell'art. 10 comma 1.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento

1. IMA PIEMONTE svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Piano approvato dalla _____ oppure _____ (altri eventuali documenti) _____, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa,

assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione – Direzione/Settore _____ si impegna a fornire ad IMA PIEMONTE gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 7 - Proprietà, utilizzo e pubblicità dei risultati

1. Le parti consensualmente riconoscono, accettano e si impegnano affinché i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali e della documentazione e dell'altro materiale, anche didattico, creato, inventato e predisposto o realizzato nell'ambito dell'attività _____ siano da intendersi nell'esclusiva proprietà e disponibilità, a qualunque titolo e per qualunque ragione, di entrambe le parti, le quali concorderanno per iscritto le modalità per la pubblicazione, diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione e cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale.
2. La Regione ha diritto a sfruttare in maniera permanente ed illimitata per finalità proprie istituzionali tutte le informazioni, che le deriveranno dall'uso dei servizi forniti a seguito della realizzazione dell'attività _____.
3. L'IMA PIEMONTE si impegna a provvedere affinché quanto stabilito dal comma 2 sia garantito anche dai soggetti ai quali lo stesso soggetto affidi eventuali incarichi.

Art. 8 - Brevetti industriali, diritti d'autore

1. IMA PIEMONTE è unico responsabile conseguente all'utilizzo dei sistemi informatici impiegati o delle metodiche utilizzate, all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. IMA PIEMONTE garantisce, inoltre, che, qualora venisse promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione delle attività _____ sarà obbligata a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 9 - Stato di Avanzamento Lavori e Documentazione finale

1. IMA PIEMONTE, con riferimento alle attività di cui al presente Atto, invierà alla Regione, allo scadere di ciascun trimestre di attività, uno stato di avanzamento lavori riportante le attività svolte e le quantità effettivamente lavorate nel periodo di riferimento.
2. Al termine della realizzazione delle attività IMA PIEMONTE, ai fini dell'erogazione del finanziamento, fornirà la documentazione finale riportante:
 - a) le attività complessivamente svolte in ottemperanza a quanto definito all'art 2 del presente atto;
 - b) la relazione dettagliata illustrante i servizi forniti ed indicati dall'art. 2.
3. La documentazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere trasmessa formalmente alla Regione Piemonte Direzione Agricoltura in versione cartacea ed informatica.

Art. 10 – Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione corrisponderà a IMA PIEMONTE per l'affidamento in oggetto un corrispettivo a copertura dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti da IMA PIEMONTE stessa, come determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte II della Convenzione Quadro.
2. Detto corrispettivo, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è convenuto tra le Parti in Euro _____, salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall'art. 13 della Convenzione Quadro. Nel caso di accertamento di maggiori costi, questi dovranno essere analiticamente motivati da IMA PIEMONTE ai fini della conseguente verifica ed approvazione da parte della Regione.

Art. 11 - Fatturazione dei corrispettivi - Modalità di pagamento

1. Per il pagamento del corrispettivo previsto per la realizzazione delle attività indicate all' art. 2 la Regione provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli stati di avanzamento lavori di cui all' art. 8 comma 1, a richiedere a IMA PIEMONTE l'emissione di fatture di acconto fino ad un importo pari al 70% del corrispettivo di cui all' art. 9.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione finale, relativa ai servizi forniti ed indicati all'art. 2, la Regione provvederà a richiedere a IMA PIEMONTE l'emissione di una fattura a saldo.

3. Ove la Regione dovesse richiedere ad IMA PIEMONTE chiarimenti/integrazioni relativi alla documentazione presentata, la decorrenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si intenderà sospesa sino al ricevimento da parte della Regione dei succitati chiarimenti/integrazioni.
4. La fattura di cui al primo comma dovrà essere intestata a Regione Piemonte, Direzione Agricoltura – Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino e sarà liquidata a ___ giorni data ricevimento fattura.
5. Qualora il pagamento della prestazione non fosse effettuato nei termini concordati per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura aggiornata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Art. 12 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa o della Convenzione Quadro, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 13 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di IMA PIEMONTE nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 14 - Risoluzione della contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a IMA PIEMONTE l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause

di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, IMA PIEMONTE può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, IMA PIEMONTE non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 16 - Registrazione in caso d'uso e Foro Competente

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di IMA PIEMONTE.
2. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,
Torino, _____

IMA PIEMONTE S.p.A.
Il Presidente

Regione Piemonte
Il Direttore